

Allegato A

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7
(Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997).
Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall'Amministrazione statale

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed n bis) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997);

Considerato quanto segue:

1. l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimità costituzionale relativamente alla l.r. 7/2019;
2. con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della Regione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'impegno a modificare la l.r. 7/2019, al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale promosso dal Governo;
3. è pertanto necessario procedere alla modifica della l.r. 7/2019, al fine di eliminare le parti della l.r.7/2019, oggetto dei rilievi di incostituzionalità formulati dall'Amministrazione statale;
4. è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT), per adempiere tempestivamente all'impegno assunto dal Presidente della Regione;

Approva la presente legge

Art. 1

Abrogazione dei punti 7, 8 e 9
del Preambolo della l.r.7/2019

1. I punti 7, 8 e 9 del Preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997) sono abrogati.

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2019 .

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 7/2019 , è inserito il seguente :

“ 2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge regionale si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale.”.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).